

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

26 APR. 2002

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

=====

ADDI **26 APR. 2002** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ASSENTI: ARACRI - FORMISANO -

DELIBERAZIONE N° -527-

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CIRCOLARE
APPLICATIVA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
DEL CAA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO



Oggetto: Approvazione della circolare applicativa per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività dei CAA nel territorio della Regione Lazio.

La Giunta Regionale

SU PROPOSTA dell'Assessore all'agricoltura

VISTO il regolamento (CE) n. 1663/95 della commissione del 7 luglio 1995 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70, per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti Feoga, sezione "garanzia" ed in particolare il punto 4 dell'allegato contenente linee direttrici per i criteri per il riconoscimento degli organismi pagatori;

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'Aima e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 ed in particolare l'art. 3-bis del citato decreto legislativo n.165/1999;

VISTO il decreto 27 marzo 2001 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali inerente : "Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola (in seguito denominati CAA)"

CONSIDERATO che l'articolo 9 del predetto decreto ministeriale stabilisce che la verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento previsti è effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nelle quali ricade l'ambito territoriale di operatività della società richiedente; nel caso di ambito territoriale distribuito tra più regioni, la verifica previa intesa tra le regioni interessate, compete alla regione in cui è compresa la sede legale della società richiedente.

CONSIDERATO, inoltre che ai fini della verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano il relativo procedimento anche riguardo alle società di servizi di cui si avvale eventualmente il Centro di assistenza agricola.

CONSIDERATO altresì necessario assicurare l'uniforme disponibilità sul territorio regionale dei servizi erogati tramite i CAA per garantire a tutte le imprese agricole un identico trattamento da parte della pubblica amministrazione;

CONSIDERATO che si ritiene necessario definire la dimensione minima dell'attività di un CAA pari a cinquecento aziende assistite al fine di garantire un livello di qualità dei servizi erogati dai CAA tale per cui gli uffici della commissione addetti ai controlli per le spese Feoga -garanzia, approvino gli aiuti gestiti tramite i CAA stessi;

CONSIDERATO necessario individuare criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione e la verifica dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento per le attività dei CAA nonché la vigilanza sugli stessi di cui al Decreto legislativo 165/1999 e al decreto MIPAF 27 marzo 2001 attraverso la circolare applicativa allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;



RITENUTO necessario che detta circolare entri in vigore alla data di approvazione della presente deliberazione;

All'unanimità

DELIBERA

In conformità con le premesse

1. Di approvare il documento "Circolare applicativa per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività dei CAA nel territorio della Regione Lazio" allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione;
3. Per quanto non espressamente previsto nella sopra citata circolare, si applicano le disposizioni di cui al decreto 27 marzo 2001 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e quanto previsto nella normativa nazionale e comunitaria in materia.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione LAZIO.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi



CIRCOLARE APPLICATIVA PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VERIFICA DEI REQUISITI MINIMI DI GARANZIA E DI FUNZIONAMENTO PER LE ATTIVITA' DEI CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA NONCHÉ LA VIGILANZA SUGLI STESSI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 165/99 E AL DECRETO MIPAF 27/03/2001

CAPITOLO 1.

I Centri di Assistenza Agricola, di seguito denominati CAA, previsti dall'art. 3 bis del decreto legislativo 165/99 sono costituiti dai seguenti soggetti:

- organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative o da loro associazioni;
- associazioni dei produttori e dei lavoratori;
- associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali.

I CAA si costituiscono nella forma di società di capitali; il capitale minimo, salvo i casi in cui il codice civile prevede un capitale minimo di maggiore importo, non può essere inferiore a 51645,68 euro (€100.000.000).

I CAA devono essere abilitati e autorizzati ad operare sul territorio della Regione Lazio dalla amministrazione regionale stessa nella struttura dell'Area..... del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale.

I CAA possono svolgere le seguenti attività:

- tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
- assistenza nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e produzione delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;
- interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.

CAPITOLO 2

REQUISITI MINIMI PER OPERARE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO

Oltre a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 27 marzo 2001 pubblicato sulla G.U. n. 84 del 10.04.2001 che stabilisce i "requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei CAA", i CAA che intendono operare nel territorio laziale, devono possedere i seguenti requisiti:

- operare su tutto il territorio, assicurando una adeguata distribuzione della capacità operativa in tutte le province della Regione Lazio;
- assistere un congruo numero di imprese agricole;
- gli addetti alle fasi di verifica della regolarità formale del contenuto delle domande di aiuto devono possedere un'adeguata capacità professionale e conoscere i regolamenti comunitari, nazionali, regionali e le specifiche norme applicative interessate.

TG. alla DELO. N. 524

..... 26 APR 2001



Handwritten signature or initials.

CAPITOLO 3

MODALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA

L'autorizzazione a svolgere l'attività di assistenza agricola prevista dall'art. 3 bis comma 1 del decreto legislativo 165/99, è concessa con Decreto del Direttore del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale, da pubblicare sul BURJ, a seguito di apposita istanza e previa verifica della sussistenza dei requisiti o delle condizioni richieste, così come specificate ed integrate dalla presente circolare.

I soggetti interessati possono, ai sensi dell'articolo 10 del sopraccitato decreto richiedere l'autorizzazione all'area del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale con apposita domanda indicante:

- a) la ragione sociale, la sede sociale, il codice fiscale e la partita IVA della società richiedente;
- b) i dati anagrafici degli amministratori della società richiedente, nonché dei componenti del collegio sindacale, ove esistente;
- c) i dati anagrafici ed i requisiti professionali del responsabile tecnico della società richiedente;
- d) la sede o le sedi presso le quali si intende prestare l'assistenza agli utenti;
- e) l'ambito territoriale nel quale si intende operare per lo svolgimento delle attività di Centro di assistenza agricola;
- f) i dati anagrafici degli amministratori e, ove previsto, dei componenti del collegio sindacale delle società di servizi delle quali la società richiedente intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza agricola, nonché l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse;
- g) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- h) atto di impegno a sottoscrivere la fideiussione prevista dall'art. 5, comma 1 del sopraccitato decreto, versando in via preventiva un deposito cauzionale stabilito dall'amministrazione, e, con atto successivo, sarà sottoscritta in via definitiva a seguito del riconoscimento del CAA da parte dell'autorità competente;
- i) relazione tecnica sulla capacità operativa della società richiedente, anche in ordine all'eventuale affidamento a società di servizi dei compiti operativi, la relazione deve, inoltre, contenere:
 - le specifiche di cui al capitolo 2 della presente circolare;
 - la descrizione dei mezzi materiali dedicati al CAA per ogni sede operativa;
 - la struttura organizzativa adottata ed in particolare come verranno assicurati i rapporti con gli OP e la Regione;
 - dichiarazioni per ogni sede dei giorni di apertura all'utente che non dovrà essere inferiore alle cinque ore giornaliere per due giorni alla settimana;
- l) la carta dei servizi per l'utenza;



CAPITOLO 4

TEMPI E PROCEDURE

L'Area..... del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale provvede entro 60 giorni dal ricevimento della domanda ad accertare il possesso dei requisiti previsti per l'ottenimento dell'autorizzazione per i CAA. L'istruttoria verrà condotta mediante valutazione degli elementi forniti con la domanda stessa e attraverso apposite verifiche presso le sedi operative del soggetto richiedente. Entro 10 giorni dalla conclusione della fase istruttoria il direttore del dipartimento emana il decreto di autorizzazione o comunica al richiedente il diniego motivato. Il decreto di autorizzazione viene pubblicato sul BUR e costituisce comunicazione ai soggetti interessati. Il dipartimento, altresì, assume le necessarie forme di pubblicizzazione dei relativi decreti dei CAA autorizzati e ne rilascia copia conforme.

CAPITOLO 5

VINCOLI ED IMPEGNI DEI CAA

- la società richiedente può utilizzare la denominazione CAA o altra equivalente solo dopo l'autorizzazione da parte della Regione.
- Il CAA è tenuto a rispettare, nell'affidamento di eventuali incarichi professionali, le incompatibilità previste dalla legge e quelle di cui all'articolo 13 DM del 27 marzo 2001
- Il CAA può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale si interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che hanno costituito il CAA o dalle loro organizzazioni territoriali,
- La responsabilità delle attività svolte dalle società di servizi rimane interamente a carico del CAA.
- Per i soggetti che svolgono le attività previste all'articolo 13 comma 1 del DM del 23 marzo 2001 inerenti i controlli è prevista l'incompatibilità, derivante dalla partecipazione in qualunque forma al capitale o alle attività di un CAA o di una società di servizi.

